

Pieve di Soligo, 17.12.2018

Circolare n. 8

OGGETTO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01/01/2019; RIEPILOGO DELLE NORME RELATIVE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA' (D.L. 119/2018 e risposte dell'Agenzia Entrate a domande poste dagli organi di informazione).

L'introduzione della fatturazione elettronica in modalità generalizzata, a far data dall' **01 gennaio 2019**, non comporterà sostanziali modifiche alle norme di emissione della fattura e di versamento/detrazione dell'iva (salvo quanto specificato in seguito fra le novità). Restano quindi sempre validi i concetti di:

- fattura immediata/accompagnatoria (emessa entro le ore 24 dello stesso giorno oppure al momento della consegna della merce, per accompagnarla, od al momento del pagamento della prestazione del servizio);
- fattura differita (fattura emessa successivamente in quanto la merce è accompagnata da DDT);
- DDT (documento di trasporto) che rimarrà in formato cartaceo;
- "momento di esigibilità dell'iva": spedizione o consegna della merce oppure pagamento per i servizi;
- tempistiche di liquidazione dell'iva: mensili e trimestrali, con liquidazione il 16 del mese successivo alla chiusura del mese od il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.

La fattura elettronica è una fattura emessa in formato "file informatico", che viene trasmessa al destinatario (cliente) in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio (SDI) che fa la funzione di "postino" e che ha 5 giorni per svolgere tale compito. Per permettere allo SDI di recapitare la fattura, è necessario inserire in un apposito campo della fattura, un indirizzo telematico, che può essere alternativamente:

- un codice destinatario a 7 cifre (in tal caso il campo "pec" va lasciato vuoto)
- un indirizzo pec (in tal caso il campo codice destinatario va compilato con sette zeri); si segnala che l'indirizzo pec può essere differente dall'indirizzo iscritto in Camera di Commercio; può quindi essere utilizzato un indirizzo ulteriore e, ad esempio, dedicato al solo ricevimento delle fatture elettroniche passive.

Tali codice/indirizzo pec devono essere forniti dal cliente. Si ricorda che il codice destinatario o l'indirizzo pec possono essere registrati all'interno del sito "Fatture e corrispettivi" in modo tale da essere certi che tutte le fatture di acquisto saranno recapitate presso quell'indirizzo.

Nel caso invece la fattura venga emessa ad un soggetto privo di partita iva (cliente privato), tali campi non verranno compilati (il campo codice destinatario va comunque compilato con sette zeri) e sarà obbligo dell'emittente consegnare una copia cartacea (o in formato .pdf) al cliente. Il cliente privo di partita iva può comunque fornire un proprio indirizzo pec a cui ricevere la fattura elettronica.

I controlli effettuati dall'SDI sul file della fattura, si riferiscono alla compilazione dei campi obbligatori della fattura (dati dell'emittente e del destinatario, presenza della data e del numero, ecc.) ed al calcolo dell'iva; il controllo verificherà inoltre che la partita iva del cliente (o il codice fiscale se la partita iva non è presente) siano corretti. L'Agenzia Entrate ha affermato che se la partita iva del cliente inserita non esiste, il SDI scarnerà la fattura; se invece la partita iva inserita è cessata, il SDI non la scarnerà; in tal caso la fattura andrà "rettificata" con le modalità sotto indicate. Qualora il SDI scartasse la fattura, essa viene considerata non emessa e quindi, una volta corretta, andrà rispedita con lo stesso numero e data di quella scartata, entro 5 giorni dallo scarto.

Si ricorda che il recente "**Decreto fiscale**" **119/2018** (convertito in legge con modifiche il 13/12/2018), ha disposto fino al 30/06/2019 (ma per i contribuenti mensili fino al 30/09/2019) la sospensione delle sanzioni nel caso in cui la fattura (sia immediata che differita) venga emessa tardivamente, ma venga comunque emessa nei termini per fare concorrere l'imposta indicata nella stessa, alla liquidazione del periodo corrispondente (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono ridotte dell'80% se la fattura, emessa tardivamente, viene emessa nei termini per fare concorrere l'imposta indicata nella stessa, nella liquidazione del secondo periodo corrispondente (mensile o trimestrale). La moratoria delle sanzioni vale anche per i committenti che non si attivino, entro 4 mesi dalla mancata emissione delle fatture, e non emettano autofattura con il relativo versamento dell'iva. Esempi di tempistiche e sanzioni nella tabella riportata sotto:

CONTRIBUENTI MENSILI			Per i contribuenti mensili il periodo “senza sanzioni” si riferisce quindi alle fatture emesse, con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30/09/2019, entro il 16/10/2019 (momento ultimo di effettuazione della liquidazione iva riferita al mese di settembre)
Mese di effettuazione dell'operazione: marzo 2018	Data emissione fattura	Sanzione	
	<i>Entro 16/04/2019</i>	<i>Nessuna</i>	
	<i>Entro 16/05/2019</i>	<i>Ridotta dell'80%</i>	

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI			Per i contribuenti trimestrali il periodo “senza sanzioni” si riferisce alle fatture emesse, con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30/06/2019, entro il 20/08/2019 (momento ultimo di effettuazione della liquidazione riferita al secondo trimestre)
Mese di effettuazione dell'operazione: marzo 2018	Data emissione fattura	Sanzione	
	<i>Entro 16/05/2019</i>	<i>Nessuna</i>	
	<i>Entro 20/08/2019</i>	<i>Ridotta dell'80%</i>	

Tabella di riepilogo delle regole di fatturazione

Obbligo di emissione della fattura elettronica solo verso soggetti residenti in Italia o stabiliti in Italia	<p>L'obbligo di emissione della fattura elettronica vige solo se la controparte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è un soggetto residente in Italia, oppure - è un soggetto non residente ma <u>stabilito</u> in Italia (solitamente attraverso una stabile organizzazione). <p>Nel caso in cui, invece, la controparte sia residente all'estero ma <u>identificata</u> in Italia (es. tramite rappresentante fiscale), non vi è obbligo di emettere nei suoi confronti la fattura in formato elettronico; può comunque essere emessa facoltativamente fattura elettronica.</p>
Emissione e data della fattura	<p>La fattura elettronica si considera emessa “all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione” (art. 21 Dpr 633/72).</p> <p>La data della fattura è la data di emissione (Prov. 30/04/2018).</p>
Tempistiche di emissione	<p>Fattura immediata: entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (novità in vigore dall'01/07/2019).</p> <p>Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione.</p> <p>Ricordiamo che il momento di effettuazione dell'operazione, dal quale nasce l'esigibilità dell'iva, è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le cessioni di beni immobili: il rogito; - per le cessioni di beni mobili: la spedizione o consegna; - per le prestazioni di servizi: il momento del pagamento; <p>Se antecedentemente a tali eventi, viene emessa fattura “anticipata” o viene pagato in tutto o in parte (acconto) il corrispettivo, il momento di effettuazione dell'operazione (in tutto o in parte) si riconduce a tali accadimenti.</p>
Esiti dell'emissione della fattura, comunicati dal SDI con messaggio di notifica all'emittente la fattura	<p>a) Scarto: la fattura va riemessa con stessa data e numero</p> <p>b) Fattura corretta e recapitata (consegnata)</p> <p>c) Fattura corretta ma non recapitata (ad es. per indirizzo inesatto o casella pec piena): in tal caso l'emittente ha l'obbligo di informare il cliente che la fattura gli è stata recapitata nell'archivio presente nel sito “fatture e corrispettivi”</p>
Data di effettuazione dell'operazione (novità in vigore dall'01/07/2019)	<p>Il Decreto fiscale ha introdotto l'obbligo di inserire nel corpo della fattura anche la data di effettuazione dell'operazione, nel caso in cui la data della fattura sia successiva. La data di effettuazione si riferisce al momento della spedizione o consegna (per i beni) o di pagamento del corrispettivo (per i servizi) e serve ad identificare il periodo (mese o trimestre) nel quale va inserita la fattura ai fini della liquidazione dell'iva (sia da parte di chi la emette che da parte di chi la riceve). La data di effettuazione può riferirsi anche ad un momento antecedente la consegna/spedizione o il pagamento, in caso di emissione di fattura anticipata.</p> <p>In caso di spedizione della merce, la data di effettuazione dipende dagli accordi commerciali in base ai quali si stabilisce il momento del trasferimento dei rischi, inerenti la merce, dal venditore al compratore: franco fabbrica, franco destino, ecc.</p>
Modalità di descrizione in fattura (natura/qualità/quantità) dei beni o servizi	<p>Si ricorda che, in alternativa alla descrizione da fare direttamente nel corpo della fattura, è possibile fare riferimento alla descrizione dei beni/servizi <u>presente in documenti diversi dalla fattura (es. DDT)</u>, e ad essa <u>allegati</u>, soprattutto in caso di descrizioni molto ampie che richiederebbero la “ricopiatura” delle stesse all'interno del corpo della fattura. In tali casi è possibile, allegando il documento di riferimento, scrivere nel campo della fattura una dicitura simile alla seguente: “La natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dall'allegato dettaglio, che costituisce parte integrante della fattura”.</p>

Fattura cointestata a più clienti	Se la fattura viene emessa verso un soggetto con partita iva, non è consentito intestarla a più di un nominativo; nel caso invece la fattura sia emessa nei confronti di soggetti senza partita iva (es. privato cittadino), il campo dell'intestazione va compilato con il nominativo di uno dei soggetti, mentre i dati anagrafici degli altri cointestatari possono essere inseriti nel campo di testo relativo ai dati generali della fattura, per esempio nella stringa "Causale" all'interno del campo "Dati generali documento".
Fatture emesse a fine 2018 e ricevute i primi giorni del 2019	Una fattura emessa (inviata) a fine 2018, che porta quindi data 2018, non ha obbligo di essere emessa in formato elettronico; il ricevente può quindi considerarla come una fattura cartacea pur avendola ricevuta nel 2019.
Clienti esteri	La fattura elettronica può comunque essere emessa in formato elettronico nei confronti dei clienti esteri (non stabiliti in Italia), al fine di far recapitare i dati all'SDI (<u>la fattura cartacea/pdf va comunque inviata al cliente straniero</u>), evitando in tal modo la trasmissione del cosiddetto "esterometro" (vedi punto sotto). Tale fattura elettronica va emessa inserendo, nel campo del codice destinatario, una serie di sette x: xxxxxxx Si segnala che in caso di cliente estero identificato in Italia (direttamente oppure mediante rappresentante fiscale), non vi è obbligo di emissione di fattura elettronica; se si decidesse comunque di emetterla (per evitare l'esterometro), indicando la partita iva italiana di tale soggetto, il campo del codice destinatario va compilato con sette x (xxxxxxx) oppure con il codice fornito dal cliente.
Fornitori esteri	Le fatture ricevute da fornitori esteri si continueranno a ricevere in formato cartaceo e verranno trattate come tali, senza alcun obbligo di conversione in fatture elettroniche.
"Esterometro" (trasmissione telematica dei dati delle fatture transfrontaliere) e "spesometro". Modelli Intrastat	L'"esterometro" è la nuova comunicazione mensile dei dati delle fatture estere, emesse e ricevute, da effettuare entro il mese successivo alla data di emissione o di ricezione (data di registrazione ai fini della liquidazione iva) delle fatture estere. <u>L'obbligo si riferisce alle fatture emesse e ricevute (a/dai soggetti non residenti in Italia o non stabiliti in Italia), a partire dall'01/01/2019.</u> Sussiste quindi l'obbligo di comunicazione dell'esterometro per fatture emesse o ricevute verso/dai soggetti non stabiliti in Italia (compresi quelli stabiliti a Livigno e Campione d'Italia), e verso soggetti identificati in Italia (direttamente od a mezzo rappresentante fiscale). Non sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati per i quali sia stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per evitare quindi di inviare, con l'esterometro, i dati delle fatture <u>emesse</u> verso clienti esteri, è necessario inviarle in formato elettronico al SDI (oltre che, ovviamente, continuare ad inviarle in formato pdf/cartaceo al cliente). L'esterometro non può in ogni caso essere evitato per la comunicazione della fatture <u>ricevute</u> da fornitori esteri. Sono esonerati dall'invio dell'esterometro i soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica (vedi punto sottostante). Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1000 euro per ciascun trimestre. Lo "spesometro", a partire dal 2019, <u>viene abolito per tutte le tipologie di contribuenti.</u> L'ultimo da inviare sarà quello relativo al secondo semestre 2018, con scadenza di invio il 28/02/2019. Restano sempre validi: - l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis in capo, ai soli fini statistici, ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro; - l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater in capo, ai soli fini statistici, ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Soggetti forfettari/in regime di vantaggio o clienti esteri identificati in Italia	Tali soggetti: - non hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche verso soggetti privati (con o senza partita iva); l'emissione elettronica resta comunque una facoltà, per i soggetti forfettari o rientranti nel regime di vantaggio; - hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica verso gli Enti Pubblici; - hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, solo nel caso in cui comunichino al cedente/prestatore la PEC o un codice destinatario presso cui ricevere le fatture elettroniche.
Fattura differita per prestazioni di servizi	La fattura differita può essere emessa, dal 2013, anche per i servizi (unico o ripetuti in un mese, verso uno stesso cliente) effettuati in un determinato mese a favore di un

	<p>cliente; in tal caso può essere rilasciato al cliente un documento che riporti la natura della prestazione, la data di effettuazione e le parti contraenti. Il documento in oggetto può consistere in una fattura proforma/avviso di parcella, in uno scontrino parlante o in una ricevuta fiscale integrata (o altro documento simile) che attestino il corrispettivo pagato ed i dati predetti di identificazione delle operazioni effettuate.</p>
Conservazione	<p>La fattura elettronica va conservata, sia da parte di chi la emette che da parte di chi la riceve (tranne che per i clienti privi di partita iva o forfettari/agricoli), in un sistema di conservazione a norma.</p>
Emissione della fattura conto terzi	<p>La fattura elettronica può essere emessa da un soggetto terzo, per conto del cedente. In tal caso la fattura sarà firmata dal soggetto che la emette; in fattura verrà annotato il fatto che la stessa è stata emessa, per conto del cedente/prestatore, da un terzo</p>
Soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica	<p>Sono esonerati dall'emissione (ma non dalla ricezione) della fattura elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contribuenti forfettari (art. 1 L. 190/14) e quelli rientranti nel regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/11) - i produttori agricoli in regime speciale (art. 34 D.P.R. 633/72), che hanno prodotto, nell'anno precedente, un volume d'affari inferiore a € 7.000; - le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno fatto l'opzione per la L. 398/1991 e che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente, proventi da attività commerciali non superiori a € 65.000; qualora tale limite fosse superato, la fattura elettronica verrà emessa, per loro conto, dai loro clienti (se questi sono soggetti passivi d'imposta); viene inoltre previsto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità dei predetti soggetti in regime L. 398/1991, saranno adempiuti, per loro conto ed indipendentemente dal volume d'affari conseguito, dai clienti (se soggetti passivi Iva); - <u>solo per l'anno 2019</u>, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (tra cui, in particolare, gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, agli Albi degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli ottici, dei veterinari), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; <u>l'esonero dalla fatturazione elettronica vale, per tali soggetti, limitatamente ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Tali soggetti sono comunque obbligati a conservare le fatture elettroniche ricevute.</u>
Annotazione delle fatture emesse	<p>Le fatture emesse vanno annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.</p>
Annotazione delle fatture di acquisto	<p>Il Decreto fiscale ha eliminato l'obbligo di protocollare e numerare in ordine progressivo le fatture di acquisto. Le stesse saranno quindi annotate nell'ordine cronologico di ricevimento (vedi il punto sotto per la detrazione iva).</p>
Modalità di detrazione dell'iva delle fatture di acquisto	<p>Il Decreto fiscale ripristina la situazione precedente (all'ultima interpretazione dell'Agenzia Entrate), disponendo che la detrazione dell'iva relativa ad una fattura di acquisto possa essere effettuata nella liquidazione del mese o trimestre in cui l'operazione, a cui si riferisce la fattura, è stata effettuata; i requisiti necessari sono quelli di <u>avere a disposizione la fattura</u> (emessa elettronicamente) e di <u>registrarla anteriormente alla liquidazione periodica</u> nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'iva.</p> <p>Esempio: operazione effettuata il 16/02/2019; fattura di acquisto elettronica ricevuta il 13/03/2019 e registrata lo stesso giorno. La detrazione dell'iva può essere effettuata nella liquidazione relativa al mese di febbraio 2019.</p> <p>Attenzione: tale meccanismo non è previsto per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente ma ricevute l'anno successivo: in tale caso, la detrazione dell'iva andrà fatta nella liquidazione relativa al mese di ricevimento. Esempio: fattura per operazione effettuata il 27/12/2019 ma ricevuta il 03/01/2020: l'iva verrà detratta nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2020.</p>
Fatture con aliquota iva a zero	<p>In caso di fatture che abbiano imponibili soggetti ad aliquota iva a zero, va indicata in un apposito campo la "natura" del mancato assoggettamento ad iva, utilizzando i seguenti codici: N1 (escluse art. 15); N2 (non soggette); N3 (non imponibili); N4 (esenti); N5 (regime del margine); N6 (reverse charge); N7 (iva assoluta in altro Stato UE).</p>
Reverse charge	<p>Le fatture in acquisto ricevute da fornitori italiani, soggette a reverse charge "interno" (es. fatture per lavori edili, pulizie, subappalti in edilizia, ecc.), non possono essere integrate direttamente in quanto il file .xml è imm modificabile; in tal caso l'Agenzia Entrate ha affermato che è necessario predisporre un altro documento, da allegare al file della</p>

	<p>fattura, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa; tale documento può essere inviato al SDI e conservato.</p> <p>Le fatture di acquisto ricevute in esenzione iva da fornitori esteri (intra ed extra UE), essendo ancora prodotte in formato cartaceo, seguiranno lo stesso processo di integrazione, con l'aliquota e l'importo iva, che viene da sempre utilizzato.</p>
Note di accredito/addebito	<p>La fattura elettronica, una volta che abbia passato il controllo del SDI, si dà per emessa ed esistente; se dovesse essere oggetto di rettifica (ad esempio per un errore di fatturazione riguardante le quantità addebitate), ciò può essere fatto (consultando prima il cliente telefonicamente o via mail) solo con un altro documento emesso successivamente (nota di accredito o di addebito); tale documento può essere emesso soltanto da chi ha emesso la fattura iniziale poiché non è possibile rettificare una fattura da parte del cliente ma solo da parte di chi l'ha emessa.</p>
Autofatture	<p>Anche le autofatture (comprese quelle per omaggi) saranno emesse in formato elettronico e quindi inviate al SDI come tutte le altre.</p>
Fatture fuori campo	<p>In genere le fatture fuori campo iva/non soggette possono non essere emesse; nel caso invece si ritenga opportuno emetterle, si utilizzerà il codice N2 (non soggette) per identificarne la natura.</p>
Bollo sulle fatture	<p>In caso di emissione di fattura senza iva (ad esempio se esente art. 10, esclusa art. 15 o fuori campo art. 2/3/4/5...) e di importo superiore a € 77,47, <u>va applicata l'imposta di bollo di € 2 da parte dell'emittente</u>. Non essendo possibile applicare il bollo materialmente sulla fattura, la stessa va pagata secondo il procedimento relativo al pagamento dell'imposta di bollo per i "documenti informatici", va cioè pagata cumulativamente (sommando tutte le imposte di bollo dovute nell'anno per questo tipo di documenti) entro 120 giorni dalla fine del periodo d'imposta, mediante versamento con F24.</p> <p><u>Si ricorda che nel caso in cui la fattura sia emessa in regime di reverse charge, essa non è soggetta ad imposta di bollo in quanto l'iva è solo "ribaltata" sul committente.</u></p>
Fatture elettroniche per acquisto di carburanti per autotrazione	<p>Si ricorda che è permessa la deduzione del costo e la detrazione dell'iva sugli acquisti di carburante solo se il pagamento degli stessi viene effettuato con strumenti tracciabili (assegno, bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.). Le fatture elettroniche per l'acquisto di carburante presso i distributori stradali verranno emesse al momento del pagamento oppure mensilmente in modalità riepilogativa dei rifornimenti effettuati. In tale ultimo caso, al momento dei singoli rifornimenti, l'esercente dovrà rilasciare un documento dal quale risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data della consegna, • le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto; • la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti <p>Tale documento può essere rilasciato anche dalle colonnine automatiche self service. Non è più utilizzabile la scheda carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'iva.</p> <p>Risulta utile ai fini del rilascio della fattura elettronica, in caso di rifornimenti presso i distributori, l'utilizzo del "QR code" (che può essere generato da ogni azienda nel sito "fatture e corrispettivi") che contiene tutti i dati aziendali, compreso il codice destinatario, o la pec, per il recapito della fattura di acquisto.</p> <p>Se l'acquirente dovesse invece aderire al contratto di "netting", stipulato direttamente con la compagnia petrolifera, la fattura gli verrà emessa da quest'ultima e non dal gestore del distributore stradale; tale contratto infatti prevede che si possano effettuare i rifornimenti presso i distributori convenzionati, utilizzando una "carta fedeltà" rilasciata dalla compagnia, con emissione a fine mese della fattura.</p> <p>Si ricorda che non vi è più l'obbligo di inserire la targa del veicolo nella fattura; tale indicazione tuttavia è fortemente consigliata, al fine di permettere di ricondurre la spesa ad un determinato veicolo, e quindi la relativa deducibilità del costo, nonché per evitare contestazioni in tal senso. E' obbligatorio invece inserire il numero di targa in fattura in caso di richiesta di rimborso dell'accisa sul gasolio per l'attività di trasporto di merci.</p> <p>Non è infine più necessario l'inserimento in fattura dei chilometri percorsi.</p>
Altri dati da indicare nel tracciato della fattura	<p><u>Il numero della targa del veicolo</u> (es. in una fattura per acquisto di carburante, ai fini della deducibilità del costo o del rimborso delle accise per gli autotrasportatori) va inserito nei campi "testo" dell'elemento "Altri dati gestionali".</p> <p>L'indicazione del pagamento dell'imposta di bollo va inserita nell'elemento "Dati bollo"</p>

	<p>assieme all'importo dell'imposta.</p> <p>La dicitura relativa ai dati della <u>dichiarazione d'intento</u>, grazie alla quale la fattura è emessa in esenzione di iva, va inserita nei campi "testo" dell'elemento "Altri dati gestionali".</p>
Allegati alla fattura	<p>Al file .xml possono essere allegati dei file di natura varia (pdf, jpg, ecc.) che possono essere utili o necessari o che completano la fattura (es. un disegno del bene venduto, i DDT già emessi, la descrizione dei beni, ecc.). Attenzione, in tali casi, alla dimensione complessiva del file, che potrebbe superare i limiti permessi dal sistema (5mb).</p>
Ricevute fiscali Trasmissione telematica dei corrispettivi	<p>Le ricevute fiscali utilizzate, ad esempio, dai ristoratori o dai commercianti al dettaglio, continueranno ad essere emesse in formato cartaceo come fatto sinora, e sino all'introduzione dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Ricordiamo che viene previsto l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi con due scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire dall'01/07/2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000 - a partire dall'01/01/2020 per tutti i restanti contribuenti. <p>L'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi farà venir meno l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi.</p>
Fatture verso Livigno e Campione d'Italia	<p>Livigno e Campione d'Italia sono considerati territori extradoganali perciò non vi è obbligo di emettere, verso soggetti ivi stabiliti, la fattura in formato elettronico.</p>
Fatture elettroniche verso Enti pubblici	<p>La fatturazione verso Enti Pubblici è obbligatoria sin dal 2015 e proseguirà con gli stessi obblighi, regole e scadenze utilizzati sinora, che sono parzialmente differenti da quelli della fatturazione elettronica verso privati.</p> <p>Nel caso in cui si emettano sia fatture elettroniche verso privati che verso la pubblica amministrazione, è possibile (visti gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia Entrate) utilizzare una numerazione unica e registri iva unici per le due tipologie di fatture emesse.</p>

Appendice: brevi note tecniche

Il file della fattura elettronica deve essere predisposto in formato .xml e deve avere un "nome" con una nomenclatura specifica: **Identificativo del Paese**; **identificativo univoco del soggetto trasmittente (di solito è il codice fiscale)**; **_ (underscore)**; **numerazione progressiva (max 5 caratteri)**; **estensione xml**; un esempio è questo: **IT00123456791_00001.xml**

I file possono essere firmati digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata, rilasciato da un certificatore accreditato. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti: CAAdES-BES, XAdES-BES oppure in formato CAAdES con certificato di firma elettronica rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (è la "firma Entratel" effettuata con il programma Desktop telematico). Per ulteriori specifiche sui formati di firma, si veda l'allegato A al Provvedimento n. 89757/2018 del 30/04/2018 dell'Agenzia Entrate. Una volta firmato, il file rimane lo stesso con estensione .xml in caso di firma XAdES, mentre in caso di firma CAAdES, il file verrà duplicato ed avrà estensione ".xml.p7m".

Si ricorda comunque che, in alternativa alla firma digitale, i requisiti di autenticità ed integrità della fattura elettronica, possono essere garantiti dall'adozione in azienda di sistemi di controllo di gestione oppure di sistemi EDI (Electronic Data Interchange) oppure di altre tecnologie non specificate, utili a tal fine, lasciate alla discrezionalità dell'azienda emittente.

È possibile trasmettere le fatture sia singolarmente che con un file compresso (.zip) che non va firmato ma devono essere firmati tutti i file .xml in esso contenuti. Il singolo file fattura non può superare la dimensione di 5mb.

Non può essere spedito un file con un nome uguale ad un file già spedito, pena lo scarto da parte del SDI.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza